Deliberazione n. 46 /2021/PRNO/Paese (TV)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 novembre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente Relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000046 - 18/02/2021 - 13:23

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la delibera n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 55/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, il Presidente Salvatore Pilato;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Paese (21.993 abitanti), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	1.210.154,10	1.224.251,12
Equilibrio di parte capitale	8.590,28	213.956,54
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	1.218.744,38	1.438.207,66

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, ed anche in considerazione delle partite finanziarie.

Si precisa che, in entrambi gli esercizi, l'avanzo è stato applicato nei limiti determinati nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	2.861.285,03	5.355.929,21
Residui attivi	7.449.337,40	6.686.036,10
Residui passivi	2.881.599,96	2.714.112,60
FPV	3.574.521,30	4.685.750,28
Risultato di amministrazione	3.854.501,17	4.642.102,43
Totale accantonamenti	3.208.937,59	3.698.769,50
Di cui: FCDE	3.083.173,00	3.628.333,74
Totale parte vincolata	68.181,25	88.056,15
Totale parte destinata agli investimenti	3.094,30	151.724,08
Totale parte libera	574.288,03	703.552,70

Si osserva un rilevante ammontare di residui attivi mantenuti. Si prende atto, tuttavia, del congruo accantonamento a FCDE determinato, come afferma l'Organo di revisione, adottando *"un criterio prudenziale accantonando l'intero importo dei residui attivi presenti al 31/12/2018 delle entrate considerate di difficile e dubbia esigibilità"* (pagina 14 del parere sul rendiconto 2018). Si osserva infatti che sono state accantonate a FCDE somme pari ai residui relativi al recupero dell'evasione tributaria (pagine da 16 a 19 di entrambi i pareri) e alle sanzioni per violazione del Codice della Strada. Tali quote risultano poi parzialmente svincolate in corso d'anno in proporzione ai relativi incassi e fatte confluire per tale importo nell'avanzo libero applicato.

Con riferimento alle quote accantonate e quelle vincolate, si rileva inoltre che l'Organo di revisione, nel suo parere sul rendiconto 2018 (pagine 14-15), ribadisce che *"il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 56.340,00, determinato applicando la percentuale del 10%, in considerazione della*

valutazione di una bassa rischiosità, sulle presunte spese a carico dell'Ente in caso di soccombenza secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze" e che, in quanto al Fondo perdite aziende e società partecipate, *"non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni e delle aziende partecipate in quanto non esistono i presupposti"*. Risultano altresì costituiti un fondo per le indennità di fine mandato e un fondo per il rinnovo contrattuale dei dipendenti.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.914.896,36	1.214.410,84	42%	3.945.762,52	1.931.229,51	49%
Tit.1 competenza	6.972.516,39	4.726.525,86	68%	6.960.452,33	5.734.163,62	82%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	969.367,86	276.904,90	29%	1.290.910,14	286.408,20	22%
Tit.3 competenza	3.182.953,20	2.580.060,97	81%	2.839.032,47	2.069.602,31	73%

Si osserva un ridotto tasso di riscossione in conto residui, sia al titolo 1 che al titolo 3. Come innanzi visto, l'Organo di revisione afferma di aver tenuto conto delle entrate di "difficile e dubbia esigibilità" nel determinare l'accantonamento a FCDE. L'affermazione trova riscontro e approfondimento nella dettagliata relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'attività di riscossione e di recupero dell'evasione tributaria e delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, trasmessa dal Comune a seguito della deliberazione n. 3/2020/PRSE relativa al rendiconto 2016.

SITUAZIONE DI CASSA

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	2.861.285,03	5.355.929,21
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	22.112,01	106.512,04
Tempestività dei pagamenti	SI	SI

Il fondo cassa è quasi raddoppiato di ammontare tra il 2017 e il 2018.

L'ente non ha dovuto ricorrere all'anticipazione di tesoreria. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

La tempestività dei pagamenti risulta assicurata.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	0,00	2.317.211,08

L'Ente non risulta avere nessun mutuo da rimborsare al termine dell'esercizio 2017.

Nelle precedenti deliberazioni della scrivente Sezione, relative ai rendiconti 2016 e 2015, il Collegio raccomandava prudenziali accantonamenti di avanzo di amministrazione in relazione ad una fidejussione rilasciata ad una società partecipata (deliberazione n. 3/2020/PRSE) e la corretta contabilizzazione delle poste riconducibili ad una operazione di leasing immobiliare in costruendo (deliberazione n. 385/2018/PRSP).

Nel suo parere sul rendiconto 2017 (pagina 23), l'Organo di revisione afferma, con riferimento alla "*garanzia fidejussoria rilasciata nel 2013 a favore della società partecipata Alto Trevigiano Servizi Srl in relazione ad un mutuo di originari euro 500.000,00 contratto dalla società con l'Istituto Mediocredito Trentino Alto Adige Spa per la realizzazione e/o ammodernamento di condotte idriche e fognarie nel Comune di Paese"* che *"L'Ente ha provveduto ad accantonare come fondo rischi l'importo corrispondente alle due rate semestrali del mutuo scadenti nel 2018"*, giungendo a dichiarare, nel parere sul successivo rendiconto 2018, che nel 2018 stesso *"L'Ente è stato liberato a tutti gli effetti di legge dagli impegni derivanti dalla garanzia prestata dall'Ente nel 2014 a favore di Alto Trevigiano Servizi Srl a fronte di un mutuo contratto dalla stessa società con l'Istituto Mediocredito Trentino Alto Adige Spa per l'estinzione anticipata del debito come da PEC del 9/01/2019 dell'istituto di credito."*

Le affermazioni riportate trovano riscontro nei dati dell'avanzo accantonato a fondo passività potenziali, destinato a coprire il rischio di dover pagare le rate di ammortamento del mutuo a cui era collegata la fidejussione. Gli "utilizzi" dello stesso, avvenuti nel 2017 e nel 2018, risultano essere in realtà utilizzi di avanzo libero di importo pari alle stesse, una volta svincolate le quote dell'accantonamento a seguito di avvenuto regolare pagamento delle rate di mutuo da parte di A.T.S.

Con riferimento al secondo punto, lo stock di debito di euro 2.317.211,08 al 31/12/2018, indicato nella tabella soprastante, si riferisce alla quota capitale del leasing in costruendo relativo ad una scuola elementare, con scadenza nel 2034. A tal proposito, l'Organo di revisione precisa che "*L'Ente ha rilevato le spese dei canoni periodici comprensivi di quota capitale e quota interessi tra le spese correnti come riportato nella relazione al Rendiconto a pag.55. Il Collegio, tuttavia, ritenendo prevalente la sostanza sulla forma, coerentemente anche con la delibera della Corte dei Conti sez. Autonomie n. 15/2017, considera tale contratto come leasing finanziario soggetto quindi alla verifica della capacità di indebitamento. L'Ente ha comunque rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL.*"

L'Ente non ha in corso alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto 2017 è stato approvato il 30/04/2018 e il rendiconto 2018 è stato approvato il 09/04/2019, pertanto entrambi entro i termini;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta il 22/05/2018 per il rendiconto 2017 e il 15/04/2019 per il rendiconto 2018. In entrambi i casi la trasmissione è avvenuta nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- l'Ente ha provveduto nel corso del 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 12.11.2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 6.000,00 di parte corrente (derivanti da sentenze esecutive) e i relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha perfezionato nel 2018 la tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale, superando quanto segnalato dall'Organo di revisione nel suo parere rendiconto 2017, in cui si affermava che: *"Il Collegio […], in considerazione dell'inattendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio, stante il mancato rispetto della competenza economica, relativamente ai proventi straordinari e agli ammortamenti ed in considerazione, altresì, del fuorviante risultato economico che riferisce di risultato di gestione positivo quando invece il rispetto dei principi contabili porterebbe ad un risultato di gestione negativo raccomanda all'Ente di introdurre corrette procedure affinché lo Stato patrimoniale e il Conto Economico siano redatti in aderenza al principio contabile concernente la contabile economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria."* Il Questionario espone inoltre le politiche di valorizzazione del patrimonio perseguite da parte dell'Ente.
- l'Organo di revisione non segnala situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie. Risulta che nel corso del 2017 sia stata approvata la fusione per incorporazione della partecipata Schievenin Alto Trevigiano Srl nella partecipata Alto Trevigiano Servizi Srl.
- l'Ente ha adottato il "piano della performance" di cui al D. Lgs. 150/2009.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

- REND. 2016, deliberazione n. 3/2020/PRSE che evidenziava criticità relative a: ritardo nell'approvazione del rendiconto; insufficiente accantonamento del fondo a garanzia di passività potenziali riferito alla fidejussione dell'Ente a favore della partecipata ATS S.r.l.; riconciliazione crediti e debiti con gli organismi

partecipati; recupero dell'evasione tributaria e delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al cui riguardo si richiedeva al si richiedeva al Responsabile finanziario, a partire dal mese di gennaio 2020, di inviare, con cadenza semestrale, una puntuale dettagliata relazione sullo stato di attuazione dell'attività di riscossione e di recupero dell'evasione, sottoscritta anche dal Segretario Generale;

- REND. 2015, deliberazione n. 385/2018/PRSP che evidenziava criticità relative a: rispetto del termine di approvazione del rendiconto; corretta rappresentazione e adeguatezza degli accantonamenti e dei vincoli del risultato di amministrazione (in particolare del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo a garanzia di passività potenziali); riconciliazione crediti e debiti con gli organismi partecipati; contabilizzazione delle poste riconducibili alle operazioni di leasing immobiliare in costruendo ancora in essere.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata

trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio. Pertanto, tali controlli di *terza generazione* si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che -nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost.- richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

In considerazione di quanto finora osservato, la Sezione ritiene di richiamare le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) laddove è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema contabile armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità economico-finanziaria di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Paese, non si rilevano profili di particolare criticità.

La Sezione non può tuttavia esimersi dal raccomandare all'Ente di mantenere un alto profilo di attenzione sulla riscossione dei residui attivi, effettuando un puntuale monitoraggio in tal senso. A questo proposito si invita pertanto il Comune a trasmettere alla Sezione anche la seconda relazione semestrale 2020 di cui alla precedente

deliberazione n. 3/2020/PRSE relativa al rendiconto 2016.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze dei questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018 del Comune di Paese (TV):

- rileva che il Comune è in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti;
- raccomanda di mantenere un alto profilo di attenzione sulla riscossione dei residui attivi, effettuando un puntuale monitoraggio in tal senso e trasmettendo alla Sezione anche la seconda relazione semestrale 2020 di cui alla precedente deliberazione n. 3/2020/PRSE relativa al rendiconto 2016;
- conclude, senza ulteriori osservazioni, l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Paese (TV);
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Paese (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 novembre 2020.

Il Presidente

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini